

COMUNE DI BRUSASCO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO – DONNA,
E MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2002

Art. 1
Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento sono le attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini comunque esercitati, tanto in locali pubblici che privati, disciplinate dalla legge n. 161/63, modificata dalla legge n. 1142/70.

E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime regolate dal R.D. n. 1265/34 (T.U. Leggi Sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2
Autorizzazione Amministrativa

Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio secondo le norme previste dal regolamento.

E' comunque vietato l'esercizio di queste attività in forma ambulante.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività predette nei limiti previsti dal regolamento a condizione che l'addetto o gli addetti siano in possesso delle necessarie qualificazioni professionali.

Le attività di cui trattasi possono essere svolte presso il domicilio del titolare purchè in locali separati dall'abitazione e con autonomi servizi igienici.

L'autorizzazione viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 1142/1970 dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'azienda (uno nel caso di due) quando si tratta di impresa artigiana;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- c) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature e impianti in questi esistenti, verificata secondo quanto previsto nel regolamento.

Art. 3
Tipologia delle autorizzazioni

L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività:

- A) Barbiere – è l'attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consistente nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari.
- B) Parrucchiere – è l'attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprende il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, l'applicazione di parrucche ed altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba.
- C) Mestieri affini – comprendono le attività rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto esterno del corpo a determinati canoni di moda e di costume, come quelle, ad esempio, di estetista, visagista, truccatore, manicure e pedicure estetico, abbronzatura, ecc...

Le suddette attività debbono essere svolte nei locali indicati nella autorizzazione stessa. Per eccezionali e comprovabili necessità legate alla condizione dell'utente, che comportino l'impossibilità fisica a recarsi presso l'esercizio, è ammessa l'esecuzione della prestazione presso la dimora dello stesso.

Art. 4

Formalità per l'autorizzazione

La domanda va presentata al Responsabile del Servizio e deve indicare:

- le generalità del richiedente;
- le attività o le attività per le quali viene richiesta;
- la denominazione della Ditta che intende esercitare l'attività;
- la data presunta di inizio attività.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- planimetria dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- certificazione della qualificazione professionale del titolare o soci addetti, se imprese artigiane, o del direttore se impresa non artigiana;

Nel caso in cui il richiedente sia una società dovranno essere inoltre allegate:

- copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto con gli estremi di iscrizione, nei registri delle società presso la Cancelleria del Tribunale, ovvero registrazione presso l'Ufficio Registro degli Atti privati nel caso di società semplice, di fatto o irregolare.

La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio e ne viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività debbono essere prodotti al competente ufficio comunale:

- certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
- certificazione sanitaria del personale addetto (se prevista dalle disposizioni legislative vigenti).

Ogni modifica sostanziale dei locali deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.

Art. 5

Cessazione e sostituzione di titolarità

A) Entro trenta giorni dalla cessazione di attività il titolare deve restituire all'ufficio comunale competente l'autorizzazione, che deve intendersi revocata salvo proroghe da concedersi a richiesta, presentata nei termini, con provvedimento del Responsabile del Servizio;

B) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualifica professionale, subentri in una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una nuova autorizzazione, allegando alla domanda copia del contratto di cessione d'azienda, debitamente registrata all'Ufficio Registro degli Atti Privati.

Gli aventi diritto al mantenimento dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi del 3^o comma dell'art. 5 della legge 08.08.1985 n. 433 possono divenire titolari dell'autorizzazione purchè l'attività venga svolta da personale qualificato

ART. 6

Condizioni igienico sanitarie

Tutti gli esercizi di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini dovranno corrispondere alle seguenti necessità igienico-sanitarie:

- a) locali areati, puliti, decorosi, di altezza non inferiore a metri 2,70 e con superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata (soggetto a parere ASL): in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di utilizzo di sostanze volatili tossiche; dove l'illuminazione naturale è insufficiente, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale;
- b) nel caso di locali interrati o semiinterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL competente per territorio e comunque devono esistere le seguenti condizioni: separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria dell'ambiente; presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora; rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti; impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico;
- c) servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati alle esigenze dei clienti e alla necessità di una facile pulizia, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; tutti i servizi devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a metri 1,50, dotati di lavandino all'interno e di tazza e, se interni ai locali, dotati di antibagno con porta a chiusura automatica;
- d) gli impianti elettrici e termoidraulici dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni legislative vigenti;
- e) pavimento continuo, senza intercapedini, che consenta una pulizia ben visibile e una disinfezione periodica;
- f) pareti, sino all'altezza minima di mt. 1,80, rivestite da materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile; gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere arrotondati;
- g) lavabi fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dall'ASL, con acqua corrente potabile, calda e fredda, almeno uno per la clientela e uno per il personale, con idoneo impianto di smaltimento delle relative acque reflue; detti lavabi vanno installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30;
- h) i lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature;
- i) locali non accessibili ai clienti per il deposito di eventuali solventi volatili ed infiammabili;
- j) porta di accesso a vetrata luminosa, munita di tendine idonee alla protezione dalle mosche;
- k) recipienti a chiusura automatica, lavabili e disinfettabili, conservati in un luogo appartato, per i rifiuti;
- l) recipiente a chiusura automatica, lavabili e disinfettabili, per il posizionamento della biancheria usata e un armadio con sportelli per quella pulita;
- m) un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, sia chirurgico, sia medico; dovrà inoltre essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico (è sufficiente un telefono);
- n) mobilio e arredamento devono essere pulibili e disinfettabili giornalmente;
- o) sedili poltroncine con poggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente.

ART. 7
Controllo sanitario del personale

Per tutte le persone adibite all'esercizio di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262, sostituito con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e 284 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, con obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive e contagiose (se previsto dalle disposizioni legislative regionali e nazionali).

La tessera sanitaria, qualora prevista dalle norme vigenti, ha validità di anni 1 e deve essere rinnovata presso il servizio di Igiene pubblica con le modalità stabilite da tale ufficio.

Art. 8
Controllo sanitario dei procedimenti tecnici.

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'autorità sanitaria per l'accertamento della corrispondenza degli stessi requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art.9
Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) gli attrezzi e gli indumenti personali dovranno essere mantenuti secondo le più scrupolose norme igieniche;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo a mani e unghie;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente va usata biancheria di bucato di primo impiego;
- e) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati: la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti possono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio competente dell'ASL;
- f) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

- g) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- h) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico ed a eventuali esami di laboratorio o vaccinazioni specifiche;
- i) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore: è proibito l'uso di piumini;
- j) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- k) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- m) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- n) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- o) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- p) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 °C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 °C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità, la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- q) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
- r) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- s) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari di autorizzazione devono segnalare altresì all'organo di vigilanza dell'ASL eventuali danni derivanti o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

Art. 10

Requisiti igienici per attività svolte presso ospedali, case di cura, case di riposo e sui deceduti.

Fermo restando il divieto di svolgere l'attività in forma ambulante, la stessa può essere consentita presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

La attività di barbiere e di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate, previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l'ammalato sia al proprio domicilio o presso luoghi di cura; in quest'ultimo caso, il parere sulla contagiosità o meno delle malattie può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di cui al presente regolamento possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 11

Orari e tariffe

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate saranno comunicati al Sindaco.

E' fatto obbligo di esporre l'orario adottato in modo ben visibile all'entrata del negozio. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 12

Superfici minime.

Le superfici minime ammissibili sono determinate sia per le attività di barbiere e di parrucchiere che per le attività di mestieri affini esercitate in maniera autonoma e per le attività di mestieri affini esercitate in maniera autonoma e per le attività di mestieri affini esercitate presso laboratori di barbiere e parrucchiere.

- attività di barbiere mq 20
- attività di parrucchiere mq 20
- attività affini mq 20

Per lo svolgimento di attività miste (barbiere + affini, parrucchiere + affini) la superficie minima è fissata nella misura di mq 30.

Le superfici minime suddette si riferiscono esclusivamente ai locali dove viene svolta l'attività, con esclusione di ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici e ripostigli.

Oltre ai locali destinati all'attività, gli esercizi debbono comunque essere dotati di adeguati servizi igienici e di apposito locale ad uso ripostiglio.

I limiti sopraindicati possono essere derogati soltanto in caso di urgenti ed accertate necessità e con decisione motivata.

Art. 13 ***Distanze***

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra un esercizio di nuova apertura o trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, intercorra una distanza non inferiore a **50 metri lineari**. La distanza viene misurata seguendo il percorso più breve sulla viabilità pubblica, a prescindere dai sensi di marcia degli autoveicoli.

Il rispetto delle distanze non è richiesto qualora l'attività si inserisca nell'ambito di centri commerciali e di servizi integrati.

Fanno eccezione, in sede di deroga, alle condizioni di cui sopra:

- a) i trasferimenti richiesti per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà diretta o indiretta dell'interessato, valutabili di volta in volta;
- b) i trasferimenti da un esercizio in affitto ad uno di proprietà purchè a numero civico diverso da analogo esercizio, per barbieri, parrucchieri ed attività affini;
- c) le aperture di nuovi esercizi in locali di proprietà dell'intestatario dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 14 ***Iscrizione R.E.C.***

Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11.06.1971 n. 426.

Art. 15 ***Controlli e sanzioni***

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui svolgono le attività previste dal presente regolamento.

Le sanzioni sono quelle contemplate dalle diverse leggi e regolamenti comunali in materia.

In caso di esercizio senza autorizzazione il Sindaco ne ordina la cessazione e dispone l'esecuzione forzata del provvedimento in caso di mancata ottemperanza.

L'autorizzazione viene revocata quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

E' dichiarata decaduta l'autorizzazione quando il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dal suo conseguimento o la sospenda per ugual periodo senza il previo benestare dell'autorità comunale o non venga presentata nei termini la documentazione richiesta.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16
Norme transitorie e finali

Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso, possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.

Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 e dalle successive leggi Regionali in materia.

Art. 17
Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato ogni regolamento relativo alle attività di cui al presente.